



Decreto Sicurezza: novità in tema di immigrazione

Il Decreto-Legge cosiddetto “pacchetto sicurezza”, ironia della sorte, reca il numero 113, che richiama alla mente l’utenza del soccorso pubblico e già questo potrebbe suonare come un buon augurio. Staremo a vedere. Quello che è certo è che nella sostanza si tratta di un provvedimento molto articolato che tocca temi come l’antimafia, la circolazione stradale e la sicurezza urbana. La parte più discussa però è quella relativa alle nuove norme sull’immigrazione, volte da una parte ad imprimere una stretta sulle presenze illegali e dall’altra a riordinare alcuni istituti già esistenti. Per esempio i permessi di soggiorno per motivi umanitari vengono soppiantati da permessi meglio codificati e circoscritti per meriti civili, per cure mediche o per calamità naturali nel Paese d’origine. Inoltre gli Sprar (cioè i Centri di raccolta dei richiedenti asilo gestiti dai Comuni), continueranno ad esistere ma limitatamente ai richiedenti di protezione umanitaria e ai

minori accompagnati.

In ogni caso, l’interesse sotteso alla nuova normativa è quello di meglio identificare gli stranieri irregolari, stringere le maglie del controllo ed eliminare gli istituti che possono prestarsi ad elusioni. Essendo innegabile l’impatto delle nuove norme sull’attività degli operatori di polizia, conviene passare in rapida rassegna gli istituti più importanti.

Identificazione e controllo: non c’è nessun dubbio sulla centralità del tema dell’identificazione dell’immigrato irregolare sia nella fase del suo arrivo in frontiera, sia durante la permanenza sul territorio in condizioni di clandestinità. Chi arriva irregolarmente coi barconi non può essere lasciato libero di andare senza essere stato quanto meno fotosegnalato. Che dire, ci provammo nel 2015 e mal ce ne incolse: la Francia per tutta risposta militarizzò il suo confine e la Germania ancora oggi vorrebbe rispedirli al mittente il cui indirizzo, in applicazione del Trattato di Dublino, sarebbe quello del Viminale. Così, secondo la nuova legge – che ha integrato l’art. 10 del TU Imm. con i commi 2 bis e 6 bis - il respingimento immediato in frontiera rappresenta la regola, mentre l’accoglienza è l’eccezione. Il provvedimento (irrogato dalla polizia di frontiera ed in casi particolari dal questore) fino a ieri non comportava conseguenze di sorta. Come dire, torna a casa e se ti ripresenti fallo in regola. Al contrario, la nuova norma introduce il divieto di rientro, salva autorizzazione del Ministero dell’Interno. E per consentire un controllo effettivo sul rispetto del divieto, il relativo provvedimento deve es-

sere inserito, a cura dell'autorità di P.S., nel sistema di informazione Schengen affinché l'interdizione valga anche per l'ingresso e soggiorno nel territorio degli altri Stati membri U.E. Ed in quelli non membri in regime di *acquis* di Schengen. Se è evidente che aumenti il rigore, dall'altra parte aumentano le garanzie, poiché il nuovo comma 2 bis prevede che al provvedimento di respingimento si applicano le procedure di convalida da parte del giudice di Pace, così come avviene per l'accompagnamento sotto scorta al confine dello straniero colpito da espulsione. In caso di rientro irregolare del soggetto respinto a suo carico è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione e l'espulsione dal territorio nazionale. Allo straniero che, già denunciato per il reato appena menzionato ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato, si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni. In entrambi i casi citati è obbligatorio l'arresto anche fuori flagranza e si procede con rito direttissimo.

Reato di “clandestinità” anche per il richiedente asilo, ma procedimento sospeso in attesa dell'accoglimento o diniego della domanda:

Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale (d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251), al richiedente è comunque contestato il reato di ingresso e soggiorno illegittimo nel territorio dello Stato (art. 10 bis), ma il procedimento è sospeso. Una volta acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al d.lgs. n. 251/2007, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Altrettanto dicasi nei casi di rilascio del permesso di soggiorno per l'impossibilità di rimpatrio in uno Stato che applica la tortura (art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008), del permesso per motivi di protezione sociale (art. 18 TU), del permesso per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis), del permesso per calamità naturale (art. 20-bis), del permesso per il collaboratore in casi di caporalato (22, comma 12-quater), del per-

messo per atti di particolare valore civile (42-bis) e del permesso per il minore non accompagnato nelle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Poteri di polizia connessi all'identificazione: Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaltico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di all'art. 14 TU. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto.

Più lungo il trattenimento nei centri per i rimpatri: La permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice di pace competente per la convalida del provvedimento di trattenimento, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni, può essere trattenuto presso il

centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

Accompagnamento coattivo in frontiera e misure di trattenimento in caso di sovraffollamento dei centri: Nei casi in cui debba essere disposta la traduzione dell'espulso in frontiera (art. 13, comma 4 TU), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 TU, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei

Centri di cui all'articolo 14 TU ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Il trattenimento del richiedente asilo: Il richiedente asilo che si trova in un centro di trattenimento per il rimpatrio, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. Egli può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di identificazione, ai fini della determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri trattenimento per il rimpatrio per un periodo massimo di centottanta giorni.

Ammissione al lavoro anche dei familiari dei membri delle delegazioni diplomatiche: con una singolare norma il nuovo decreto sicurezza si occupa degli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali. Detti familiari possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

Snellimento delle pratiche di riconoscimento dell'asilo: al fine di snellire il lavoro delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

umanitaria con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea. L'accertamento della provenienza da taluno di questi Paesi comporta l'irricevibilità e quindi l'immediato rigetto della domanda. In quanto ai criteri, uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

Nuove norme contro il caporalato: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi dell'idoneo permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. Tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. E' però revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Al titolare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa. Il titolo può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. ■

***Presidente Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana**